REGOLAMENTO (CEE) N. 2918/76 DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 1976

che modifica il regolamento (CEE) n. 947/70, relativo alle norme generali per la fissazione del prezzo di riferimento e la riscossione della tassa di compensazione nel settore vinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2829/76 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 947/70 (3) ha stabilito le norme generali per la fissazione del prezzo di riferimento e la riscossione della tassa di compensazione nel settore vinicolo; che il regolamento (CEE) n. 1160/76 (4) ha modificato l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 816/70, estendendo in particolare a taluni succhi e mosti d'uva l'obbligo di fissare un prezzo di riferimento; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 947/70, determinando tra l'altro i criteri per la fissazione del prezzo di riferimento di detti prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo del regolamento (CEE) n. 947/70 è modificato come segue:

1. L'articolo 1 è completato dal testo seguente:

« I prezzi di riferimento dei prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, primo, secondo, terzo e quarto trattino del regolamento (CEE) n. 816/70 sono fissati in base ai prezzi d'orientamento dei vini rossi o dei vini bianchi previa applicazione di un coefficiente che tenga conto del rapporto esistente sul mercato comunitario fra i prezzi dei vini rossi o bianchi e i prezzi dei prodotti in questione, maggiorati delle spese risultanti dall'immissione di prodotti comunitari analoghi nella stessa fase di commercializzazione in cui vengono immessi i corrispondenti prodotti importati.

Il prezzo di riferimento del prodotto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, quinto trattino, del regolamento (CEE) n. 816/70 è fissato partendo dal livello dei prezzi praticati nella Comunità per il prodotto in questione.»

2. Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

In caso di fissazione, per i prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo o terzo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70, di prezzi di riferimento specifici in funzione delle caratteristiche o delle utilizzazioni particolari di detti prodotti, tali prezzi vengono calcolati tenendo conto del livello dei prezzi praticati nella Comunità per i prodotti medesimi.»

3. Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

Le spese risultanti dall'immissione dei prodotti comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei prodotti analoghi importati sono calcolate tenendo conto:

a) delle spese di mediazione,
b) delle spese di carico,
c) delle spese di assicurazione,
d) delle spese di trasporto,
e) delle perdite.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. A. van KEMENADE

---

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 326 del 25. 11. 1976, pag. 1.
(3) GU n. L 114 del 27. 5. 1970, pag. 4.
(4) GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 1.